Condizionalità 2016
ecco le novità del nuovo Decreto Ministeriale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Ministeriale 3536 del 8 febbraio 2016 sulla Condizionalità, che abroga il Decreto Ministeriale 180/2015; ed in attesa che venga pubblicato il recepimento regionale si riportano le principali novità relative alla condizionalità del 2016.

- Il nuovo Decreto non ha valenza retroattiva, perciò per i controlli verranno applicate le regole stabilite dal DM 180/15 e dalla DGR 1176 di settembre 2015, anche nel caso di controlli retroattivi effettuati nei prossimi 5 anni.
- La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive: l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario e/o sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
- I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata sono giudicati di importanza minore, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'autorità competente invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione.
- Le sanzioni sono applicate retroattivamente solo se l’Organismo di Controllo dimostra che l’inadempienza è avvenuta anche negli anni precedenti, e questo vale anche per gli impegni del Piano di Sviluppo Rurale. Il nuovo Decreto ha infatti recepito il Regolamento UE n. 640 del 2014.

Vengono riclassificate le sanzioni in base alla Gravità, Entità e Durata dell’infrazione (GED), che verranno valutate singolarmente, applicando una percentuale di riduzione in caso di inadempienza per negligenza del 3%, in caso di reiterazione dell’inadempienza del 5%; e se l’inadempienza risulta intenzionale, del 10%. Queste percentuali valutate singolarmente sono successivamente mediate per gruppo di impegni.